

l'officina dei numeri

circolare informativa n. 9/2024 del 4 agosto 2024

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

RISCHI MICROCLIMATICI DA CALORE: L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO AVVIA UN PROGRAMMA DI VIGILANZA STRAORDINARIA PER AGOSTO 2024.

Con la nota 5752 del 25.7.2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in ragione delle condizioni climatiche in corso, che comportano, nel caso di **esposizione eccessiva allo stress termico**, l'aumento del rischio infortunistico, comunica l'**avvio di una vigilanza straordinaria, che si svolgerà durante il periodo estivo dal 1 al 31 agosto**, rivolta alla verifica dell'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale).

In tali settori l'INL ritiene, in ragione della valutazione del rischio "microclima", che **debbono essere predisposte opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore** che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell'attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

Come noto, infatti, l'esposizione eccessiva allo stress termico comporta l'aumento del rischio infortunistico, in considerazione del fatto che la prestazione lavorativa è resa in situazioni di particolare vulnerabilità.

Inoltre, l'INL rammenta quanto disposto dalle varie Ordinanze regionali in materia, che **rafforzano l'obbligo (in capo al datore di lavoro) di protezione e di tutela per i lavoratori contro il rischio da stress termico**, imponendo ulteriori limitazioni nei settori per i quali le attività lavorative vengano svolte prevalentemente in ambiente outdoor, in particolare nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet

<https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>

evidenzi un livello di rischio "ALTO", disponendo, nei casi di esposizione prolungata al sole, la sospensione dell'attività lavorativa.

L'attività ispettiva volgerà a verificare che tutte le misure di prevenzione e protezione adeguate siano adottate: astensione dal lavoro nelle ore più calde, predisposizione di spazi ombreggiati per i momenti di pausa, adeguato approvvigionamento di acqua, ricorso alla cassa integrazione "eventi meteo" se necessario e comunque in caso di temperature sopra i 35 C°, ecc...

Inoltre nel corso dei sopralluoghi verrà posta particolare attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all'interno dei relativi POS, misure specifici

che di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come previsto dall'art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Qualora in sede di ispezione si riscontri l'assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, l'ITL provvederà ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell'art. 181, comma 1, D.Lgs. 81/2008, in combinato disposto con l'art. 28, comma 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio "microclima"), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo D.Lgs., nonché ad impartire un ordine di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 55 del c.p.p., con la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico che potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare o ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Qualora durante l'accesso ispettivo risulti che le misure di prevenzione e protezione, pur individuate dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio suddetto, non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), per non aver vigilato "sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

CIG PER CONDIZIONI METEO ECCEZIONALI DOVUTE A ONDATE DI CALORE

L'INPS, con il messaggio 2736 del 26.7.2024, in considerazione dell'**eccezionale ondata di calore** che sta interessando tutto il territorio nazionale, riepiloga le indicazioni sulle modalità con cui richiedere, nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l'**integrazione salariale**, nonché i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle sedi territoriali dell'Istituto.

Nel caso in cui **la sospensione** o riduzione dell'attività lavorativa sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale con la causale "*sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori*" (art. 8, comma 2 DM 95442/2016).

In tale ipotesi, nella **relazione tecnica** afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla. Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione o riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell'effettivo verificarsi

delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

In caso di **caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative**, resta ferma anche la **possibilità di richiedere** le integrazioni salariali **con causale “evento meteo” per “temperature elevate”**.

L'INPS chiarisce che **non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili**, l'una con causale “sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori” e l'altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Pertanto, qualora venga presentata una domanda con causale “evento meteo” per “elevate temperature” relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche autorità, l'Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell'istruttoria.

Di conseguenza, **potranno essere riconosciute** come integrabili **sia** le giornate/ore in cui è stato **accertato l'effettivo verificarsi dell'evento meteo avverso sia**, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le suddette **ordinanze hanno vietato il lavoro**.

A tal fine, nella relazione tecnica il datore di lavoro, oltre ad attestare di aver sospeso o ridotto l'attività lavorativa a causa delle temperature elevate, dovrà riportare gli estremi dell'ordinanza adottata dalla pubblica autorità (senza necessità di allegarla).

Nel prosieguo del messaggio, l'INPS ricorda le caratteristiche della causale “evento meteo” per “elevate temperature”.

L'integrazione salariale può essere riconosciuta laddove **le temperature risultino superiori a 35° centigradi**. Tuttavia, anche il verificarsi di temperature **pari o inferiori a 35° centigradi può comportare l'accogliamento della domanda**, qualora entri in considerazione la valutazione della **temperatura c.d. “percepita”**, che è più elevata di quella reale.

Ciò si verifica, ad esempio, se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l'impiego di strumenti di protezione (tute, caschi, etc.) può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, l'integrabilità della causale richiesta deve essere valutata dalla sede territoriale INPS facendo riferimento non solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni in cui si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Per consentire, quindi, una corretta istruttoria della domanda, **è importante che il datore di lavoro rediga la relazione tecnica in modo completo**, non solo indicando l'evento meteorologico che si è verificato (ossia il caldo eccessivo), ma anche **descrivendo l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati**

sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.

L'Inps ricorda che, invece, **non devono essere allegati alla domanda i bollettini meteo**, dal momento che questi ultimi vengono **acquisiti d'ufficio**.

Anche l'elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nella valutazione delle istanze l'INPS terrà conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, dal momento che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

L'INPS segnala che, per una valutazione più puntuale degli elementi a supporto della domanda di accesso all'integrazione salariale, gli operatori di sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteorologici o della protezione civile, nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web

www.workclimate.it

L'INPS chiarisce, altresì, che le indicazioni fornite con il messaggio in commento **valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso**, qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

Infine, l'INPS ricorda che sia la causale “sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori” che la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE).

Di conseguenza, per le domande di accesso all'integrazione salariale aventi le suddette causali:

- il termine di presentazione dell'istanza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;
- non è richiesta, per il lavoratore, l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l'unità produttiva per la quale viene presentata la domanda;
- il datore di lavoro non è tenuto al pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 148/2015;
- l'informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, comunicare alle RSA o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l'intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

Per le imprese edili l'informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative (art. 14 comma 5 D.Lgs. 148/2015).

PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE L'ORDINANZA 2.8.2024 SUL RISCHIO CALORE

Dopo alcuni giorni di attesa, seguiti all'annuncio a mezzo stampa, è stata finalmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte l'attesa "Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'articolo 32 della Legge 833/1978. Misure di prevenzione sull'intero territorio regionale per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole".

Nella predetta ordinanza si legge:

Il Presidente
ORDINA

1. **a decorrere dal 5 agosto 2024 e fino al 31 agosto 2024**, salvo successivi provvedimenti, sull'intero territorio regionale della Regione Piemonte **è vietato il lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole**, ai lavoratori subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati, **del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini**, per attività classificabili come "attività fisica intensa" sul sito web
2. <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/#caldo> o altre attività equiparabili **ove non sia possibile introdurre misure del riduzione del rischio, tra le 12:30 e le 16:00**, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato
3. <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";
4. fermo quanto sopra disposto, le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio, i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, adottano idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008;
5. restano salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente Ordinanza e gli obblighi previsti per il Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori;
6. la **mancata osservanza** degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le **conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 codice penale**, se il fatto non costituisce più grave reato;

..omissis ...

Il divieto imposto dall'ordinanza del presidente della Regione riguarda l'attività lavorativa (subordinata o autonoma), in condizione di diretta e prolungata esposi-

zione al sole, svolta nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili e "affini" (definizione invero piuttosto vaga, a parere di chi scrive), in attività classificate come "attività fisica intensa" dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei soli giorni in cui la mappa del rischio riferita ai lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa segnali un livello di rischio "alto" (e, quindi, solo per quella porzione del territorio regionale, compresa nelle mappe che riportano tale livello di rischio).

Secondo il sito www.workclimate.it per attività fisica "intensa" si intendono attività come, a titolo di esempio:

- Lavoro intenso con braccia e tronco; portare materiale pesante
- Lavoro che richiede l'uso di asce o pale per spalare o scavare a ritmo intenso
- Lavorare con martello
- Segare, piallare o scalpellare legno duro
- Falcatura a mano, scavo
- Camminare ad una velocità tra 5,5 e 7,0 km/h
- Spingere o tirare carri e carriele con carichi pesanti
- Disporre blocchi di cemento
- Salita ripetuta di scale a gradini o a pioli

Sempre lo stesso sito, però, definisce come attività fisica "moderata", teoricamente non rientrante nell'ordinanza (anche se viene fatto riferimento sia ad attività fisiche intense che ad altre attività "equiparabili"):

- Lavoro sostenuto con mani e braccia (martellare chiodi, limare)
- Lavoro con braccia e gambe (guida di autocarri fuori strada, trattori o macchine per costruzione)
- Lavoro con braccia e tronco (lavoro con martello pneumatico, montaggio trattori, intonacare, movimentazione intermittente di materiale moderatamente pesante, sarchiare, zappare, raccogliere frutta o verdura)
- Spingere o tirare carri leggeri o carriele
- Camminare a velocità compresa tra 3,5 e 5,5 km/h
- Posa di mattoni
- Montaggio di veicoli

Data la formulazione dell'ordinanza, si deve ritenere che rientrino nel divieto non solo le attività lavorative classificate come "attività fisica intensa" (la cui elencazione contenuta nel sito citato è, peraltro, solo esemplificativa) ma anche altre attività "equiparabili" (potrebbero rientrare quindi attività fisiche classificate come moderate o non classificate, ma comunque penalizzanti per la salute e l'integrità dei lavoratori).

Nel caso in cui l'attività lavorativa debba essere sospesa nella fascia 12:30-16:00 si potrà fare ricorso alla cassa integrazione guadagni con causale "ordine di una pubblica autorità". Le restanti ore della giornata, laddove la temperatura effettiva risultasse superiore a 35 gradi, potranno essere richieste con causale "evento meteo". Le due causali, come detto, non potranno sovrapporsi per lo stesso arco di tempo.

Materiale informativo si possono reperire su: <https://www.workclimate.it/materiale-informativo/>